



N. 6 del 18 novembre 2005



Periodico di approfondimento tematico per gli eletti negli Enti Locali
a cura del Coordinatore Regionale dell'Emilia-Romagna On. Isabella Bertolini

NOMINA DEGLI SCRUTATORI ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

***Agli Eletti di Forza Italia
dell'Emilia Romagna
Loro sedi***

Care Amiche, cari Amici,

in vista della decisiva tornata elettorale delle elezioni politiche del 2006, Vi rinnovo l'invito a presentare, entro mercoledì 30 novembre 2005, la domanda per la nomina a scrutatore.

Chiedete ai soci, ai simpatizzanti, agli amici e ai conoscenti vicini a Forza Italia, di presentare la domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori nel loro Comune di residenza.

Come ben sapete, il ruolo svolto dagli scrutatori è di grande importanza per la difesa del nostro voto e per il corretto svolgimento delle Elezioni. Non lasciamo che anche questa volta i seggi elettorali restino in mano alle sinistre. Non perdiamo questa grande occasione. Con le modifiche introdotte dalla nuova legge elettorale ora possiamo cambiare davvero le cose. Non ci sono più scuse. Ora tocca a noi.

Forza Italia!

On. Avv. Isabella Bertolini
Coordinatore regionale
Forza Italia Emilia Romagna

Il termine per la presentazione delle domande quale

SCRUTATORE

scade mercoledì 30 novembre 2005

Le domande vanno indirizzate al Sindaco del Comune di residenza

Cosa cambia/Meccanismo di individuazione degli scrutatori

La nuova legge elettorale, approvata dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2005, ed ora in discussione al Senato, introduce un nuovo meccanismo di nomina per gli scrutatori oggi individuati sulla base di un sorteggio così come previsto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Con l'entrata in vigore della nuova legge gli **scrutatori** verranno invece **scelti dalla Commissione elettorale comunale**, che in particolare dovrà procedere:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.

L'**unico vincolo** posto alle Commissioni elettorali per la scelta dei nominativi degli scrutatori resta quello **che i nominativi indicati debbano essere contenuti nell'apposito Albo** delle persone idonee a svolgere il ruolo di Scrutatore.

Si potrà procedere in deroga, scegliendo altri iscritti nelle liste elettorali, soltanto se i nominativi contenuti nell'albo degli scrutatori non siano sufficienti per garantire gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Iscrizione all'Albo degli Scrutatori

Come già detto, **l'unico vincolo posto alle Commissioni elettorali per la scelta dei nominativi degli scrutatori resta quello che i nominativi indicati debbano essere contenuti nell'apposito Albo** delle persone idonee a svolgere il ruolo di Scrutatore.

A tal fine Vi rammento che **il termine per dare la propria disponibilità per entrare a far parte dell'Albo** delle persone idonee a svolgere il ruolo di SCRUTATORE è inderogabilmente il **mercoledì 30 novembre 2005**

N.B. possono iscriversi a suddetti Albi anche gli eletti negli Enti Locali.

A differenza di quanto avviene per i Rappresentanti di Lista che possono soltanto usufruire di una giustificazione per l'eventuale astensione dal lavoro, i Presidenti di seggio e gli Scrutatori vengono anche indennizzati.

Vi invito, pertanto, a sensibilizzare quanti più soci, simpatizzanti e amici possibili in modo da poter attingere alle loro disponibilità nel momento nel quale saremo chiamati ad esprimere le nostre preferenze nella composizione dei seggi elettorali.

Ci si iscrive all'albo degli scrutatori presso il proprio Comune di residenza.

Vi allego i moduli di domanda per l'accesso all'Albo in formato Acrobat (.pdf).

Domanda di iscrizione quale Scrutatore

Vi invitiamo a segnalarci la Vostra iscrizione all'Albo degli Scrutatori in modo da poter predisporre una accurata mappatura della nostra presenza.

Composizione ed elezione della Commissione Elettorale Comunale

L'articolo 10, co. 2, del Disegno di Legge approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2005, concernente "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", prevede che all'art. 12, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, vengano soppresse le parole «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,». **Tale abrogazione rende obbligatoria la costituzione della Commissione elettorale comunale in tutti i comuni**, indipendentemente dalla dimensione demografica.

Il secondo comma del medesimo articolo 12, inerente la composizione numerica della Commissione, viene invece sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Per la elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da 30 a 50 membri, e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. (art. 13 - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. (art. 15 co.5- DPR 20 marzo 1967, n. 223) .

L'articolo 10, co. 2, del Disegno di Legge approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2005, **prevede che la Commissione elettorale venga costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Cosa accade in base alla dimensione demografica del Comune

In dettaglio, in base alla dimensione demografica del Comune, quindi alla relativa consistenza numerica dei Consigli, le Commissioni saranno così costituite:

1. Assemblee comunali composte da 12 e 16 consiglieri. La Commissione elettorale comunale oggi non esiste e quindi **andrà costituita** entro 30 giorni dall'approvazione della Legge elettorale. La Commissione elettorale sarà composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti (almeno uno dei quali, effettivo e supplente, deve essere riservato alla minoranza).

2. Assemblee comunali composte da 20 consiglieri ma con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. La Commissione elettorale comunale oggi non esiste e quindi **andrà costituita** entro 30 giorni dall'approvazione della Legge elettorale. La Commissione elettorale sarà composta dal Sindaco più quattro componenti effettivi e quattro supplenti (almeno uno dei quali, effettivo e supplente, deve essere riservato alla minoranza).

3. Assemblee comunali composte da 20 consiglieri ma con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La Commissione elettorale comunale è già istituita ed è composta dal Sindaco più quattro componenti effettivi e quattro supplenti e, conseguentemente, **resta in carica.**

4. Assemblee comunali composte da 30 a 50 consiglieri. La Commissione elettorale comunale è già istituita ed è composta dal Sindaco più sei componenti effettivi e sei supplenti. La nuova legge varia la composizione delle Commissioni elettorali che sarà composta dal Sindaco più quattro componenti effettivi e quattro supplenti (almeno uno dei quali, effettivo e supplente, deve essere riservato alla minoranza). **Si può quindi presupporre che la commissione elettorale debba essere rieletta** entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

5. Altre Assemblee comunali. La Commissione elettorale comunale è già istituita ed è composta dal Sindaco più otto componenti effettivi e otto supplenti e, conseguentemente, **resta in carica.**

Funzionamento della Commissione elettorale comunale

Il funzionamento della Commissione Elettorale comunale è disciplinato dal **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"**, e successive modificazioni, che si può così riassumere:

Presidenza della Commissione

La commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. (art. 14 co.1 - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Validità delle sedute

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. (art. 14 co.3- DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Partecipazione dei Supplenti

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale. (art. 14 co.4- DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Decadenza dei Membri della Commissione

I membri della commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza E COMUNQUE (art. 15 co.1 - DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Scioglimento della Commissione

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. (art. 15 co.2- DPR 20 marzo 1967, n. 223).

Coordinamento Regionale Forza Italia dell' Emilia-Romagna
Strada Formigina, 51/2 - 41100 Modena - tel. 059/822826 - fax 059/829252
www.forzaitaliaer.it - e-mail info@forzaitaliaer.it